

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 20 aprile 2012.

Attuazione dell'articolo 83-bis, comma 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di autotrasporto.

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE****IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA****E****IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto l'art. 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e sue modifiche e integrazioni;

Visto il comma 14 del citato art. 83-bis, che punisce la violazione delle norme di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis con l'esclusione, per un periodo di un anno, dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge, nonché l'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi;

Visto il comma 15 dell'art. 83-bis, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 2, lettera f-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che individua nel Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'autorità competente all'applicazione delle predette sanzioni, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «modifiche al sistema penale», che individua i principi generali in materia di procedimento sanzionatorio;

Visto l'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcina per i trasporti di merci su strada»;

Visto l'art. 7, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, così come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, recante «disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di auto trasportatore»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto che la conoscenza dell'applicazione delle sanzioni in parola potrebbe avere rilevanza anche per soggetti diversi dagli enti e dalle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse;

Decreta:

Art. 1.

Sanzioni di cui all'art. 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1. Le sanzioni amministrative, che conseguono alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 83-bis, commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano, in ragione della loro differente natura, come di seguito specificato:

a) i soggetti destinatari del provvedimento di esclusione dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali, riconducibili a tutta l'attività di impresa esercitata, sono esclusi dai benefici medesimi per un anno, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene notificato il provvedimento sanzionatorio;

b) i soggetti destinatari del provvedimento di esclusione dalle procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, sono esclusi da tali procedure per un periodo compreso tra i trenta giorni ed i sei mesi, in relazione alla gravità dell'infrazione commessa. In particolare, se la percentuale media di scostamento rispetto ai parametri normativamente previsti, risulta inferiore al 10%, la durata del provvedimento interdittivo sarà pari a giorni trenta; nel caso in cui la percentuale di scostamento sia compresa tra il 10% ed il 20%, la durata del provvedimento interdittivo sarà pari a giorni sessanta, mentre scostamenti superiori comportano un'interdizione di novanta giorni. Inoltre, qualora nei confronti del medesimo soggetto siano riscontrati casi di irregolarità superiori al 50% rispetto alla documentazione esaminata, il periodo di interdizione è raddoppiato. Infine, in caso di reiterazione, nei tre anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di provvedimento interdittivo da parte del



medesimo contravventore, il periodo di interdizione sarà raddoppiato, fermo restando il limite massimo di esclusione fino a centottanta giorni complessivi. Gli effetti del provvedimento interdittivo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di notifica del medesimo provvedimento sanzionatorio.

Art. 2.

Procedimento per l'applicazione delle sanzioni

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità in base alle segnalazioni pervenute da parte dei soggetti che hanno effettuato i controlli su strada, anche secondo quanto previsto dalla circolare 18 maggio 2011, a firma congiunta tra Polizia stradale e Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, e, comunque, da parte di chiunque vi abbia interesse diretto e presenti idonea documentazione di supporto, provvede, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle segnalazioni, all'istruttoria finalizzata all'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1.

2. Durante la fase istruttoria il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - può acquisire ulteriore documentazione e le osservazioni dei soggetti coinvolti, anche in contraddittorio. In tal caso, i termini di cui al comma 1 decorrono dal ricevimento degli atti e della documentazione di cui al presente comma.

3. È fatta, comunque, salva la facoltà, per la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, di procedere d'ufficio, nell'ambito delle proprie competenze, ove abbia altrimenti notizia delle violazioni di cui al citato art. 83-bis, commi, 7, 8, 9 e 13.

4. In caso di esito negativo dell'istruttoria, la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità invia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un dettagliato rapporto e, salvo contrario avviso degli uffici di Gabinetto del Ministro, dispone l'archiviazione della pratica, dandone comunicazione a tutti gli interessati.


5. In caso di esito positivo dell'istruttoria la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità invia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un dettagliato rapporto, corredato della proposta di provvedimento sanzionatorio, secondo lo schema in allegato al presente decreto, ai fini dell'emanazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Il provvedimento, una volta emanato, viene integrato con la corrispondente relata di avvenuta notificazione, da eseguirsi anche a mezzo posta.

6. La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83-bis, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblica sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un elenco contenente le informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni applicate. L'elenco riporta partita IVA, codice fiscale, nome, cognome, città e data di nascita ovvero denominazione e sede legale di ciascun destinatario della sanzione, nonché gli estremi e la data di notifica del provvedimento di applicazione della sanzione medesima.

7. Nel caso in cui il destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione abbia impugnato lo stesso in via giurisdizionale, l'elenco riporterà i vari gradi del procedimento contenzioso e i relativi esiti, anche con riferimento ad eventuali decisioni di sospensione del provvedimento sanzionatorio. In caso di esercizio del potere di autotutela, l'elenco riporta gli estremi del relativo provvedimento.

8. L'elenco di cui all'art. 83-bis, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiornato dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità entro quindici giorni dalla notifica di ciascun singolo provvedimento sanzionatorio o dall'emergere di informazioni relative al contenzioso o al riesame in sede amministrativa di ciascun singolo atto. La Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità provvede, comunque, a completare l'aggiornamento dell'elenco entro e non oltre il 15 febbraio di ciascun anno con riferimento agli atti notificati entro il 31 dicembre di quello precedente, onde permettere agli enti e alle amministrazioni preposti di verificare, con riferimento a tutti i benefici fiscali, il rispetto delle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 83-bis, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

9. Le informazioni contenute nell'elenco di cui al secondo periodo del comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, restano pubblicate almeno fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di notifica al destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione e, comunque, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di definizione dell'eventuale contenzioso instaurato dal destinatario avverso il provvedimento stesso o di quello successivo all'anno in cui è stato emesso il provvedimento di autotutela.



10. Ai fini della corretta partecipazione agli appalti pubblici di fornitura di beni e di servizi, le stazioni appaltanti prendono visione dell'elenco di cui ai commi precedenti e possono richiedere una autocertificazione circa l'inesistenza a loro carico di provvedimenti sanzionatori di cui al presente decreto. In sede di verifica dei requisiti, ciascuna stazione appaltante può accertare la veridicità della predetta autocertificazione tramite consultazione del sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7, del decreto legislativo 12 agosto 2006, n. 163.

11. La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta, fornisce copia del provvedimento sanzionatorio all'ente o all'amministrazione preposta alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse che ne faccia richiesta per le esigenze istruttorie, in sede amministrativa e contenziosa, di competenza.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Le attività di cui al presente decreto e l'adozione dei provvedimenti di competenza sono effettuate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa trasmissione agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 20 aprile 2012

*Il vice Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*

CIACCIA

*p. Il Ministro dell'economia
e delle finanze
il vice Ministro delegato*


GRILLI

Il Ministro della giustizia

SEVERINO

*Il Ministro
dello sviluppo economico*

PASSERA



Schema di Provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e sue modifiche e integrazioni

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dispone:

1. Applicazione della sanzione amministrativa dell'esclusione dalle procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché dell'esclusione dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali.

1.1. Ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la Società....., codice fiscale....., partita IVA, con sede in.....[via, piazza, largo...] [CAP] -[Comune] () [Provincia] rappresentata dal Sig..... nato a il..... con residenza in..... [via, piazza, largo...] [CAP] -[Comune] () [Provincia]

/oppure/

il sig....., codice fiscale....., partita IVA, nato a il..... con domicilio fiscale in[via, piazza, largo...] [CAP] -[Comune] () [Provincia]

è esclusa/o dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali riconducibili a tutta l'attività di impresa esercitata, nonché dalle procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi.

1.2. L'esclusione di cui al punto 1.1. è riferita ai benefici fiscali, finanziari e previdenziali riconducibili a tutta l'attività di impresa, i cui presupposti matureranno nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in corso alla data di ricevimento del presente provvedimento.

1.3 L'esclusione di cui al punto 1.1. è riferita alle procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi per un periodo di ... [da 30 a 120 giorni] decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento del presente provvedimento.

2. Impugnazione del provvedimento

2.1. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dal ricevimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, avverso il presente provvedimento può essere proposto, per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dal ricevimento.

3. Responsabile del procedimento

3.1. Responsabile del procedimento è il dott. _____.

3.2. Informazioni in merito al presente provvedimento potranno essere richieste



presso la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità – Divisione 6
_____, Tel. _____, Fax _____, E - mail: _____.

3.3. Il destinatario del presente provvedimento, nel caso intenda promuovere un riesame dello stesso, può presentare istanza di annullamento in autotutela all'Ufficio citato al punto 3.2.

4. Notifica e pubblicazione

4.1. Il presente provvedimento è notificato all'interessato di cui al punto 1.1., corredato dagli atti da cui emergono le violazioni previste dall'articolo 83-*bis* – comma/i XXXXXXXX del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

4.2 Ai sensi dell'articolo 83 bis, comma 15, ultimo periodo, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e sue modifiche e integrazioni, le sole informazioni necessarie per l'identificazione del destinatario del presente provvedimento e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle sanzioni con lo stesso applicate sono pubblicate nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti di competenza da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto della sanzione stessa.

Motivazioni

L'articolo 83-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni per la tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, al comma 14 ha introdotto, tra l'altro, la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici finanziari, fiscali e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge, nel caso di violazioni di specifiche disposizioni in materia di trasporto previste ai commi precedenti, nonché la sanzione dell'esclusione, fino a sei mesi dalle procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi.

La Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, con nota prot. n. XXXXXXX del XX/XX/201X, ha trasmesso il rapporto dell'istruttoria svolta corredato dagli atti da cui emergono le violazioni commesse dalla società/S.V. XXXXXXXXX, partita iva n. XXXXXXXXXXXX/ codice fiscale XXXXXXXXXXXX, delle prescrizioni di cui all'articolo 83-*bis* – commi XXXXXXXX del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare:

- XXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXX.

[Eventuali dettagli sull'istruttoria svolta – segnalazioni pervenute, atti richiesti, documentazione e osservazioni pervenute, considerazioni, conclusioni]

Da quanto sopra emergono le violazioni commesse dalla società/S.V. XXXXXXXXX, partita iva n. XXXXXXXXXXXX/ codice fiscale XXXXXXXXXXXX, delle prescrizioni di cui all'articolo 83-*bis* – commi XXXXXXXX del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare:

- XXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXX;



- XXXXXXXXXXXX.

La commissione di tali violazioni determina l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 14 dell'articolo 83-*bis* del citato decreto n. 112 del 2008.

Il comma 15 dell'articolo 83-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 prevede che le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico del

In base al disposto dell'articolo 83-bis, comma 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come integrato dall'articolo 2, comma 4-undecies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è previsto che *“Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse”*.

In base a tale disposizione, Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà alla pubblicazione nel proprio sito internet degli estremi del presente provvedimento sanzionatorio e delle sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e del periodo di decorrenza delle stesse, onde consentire agli enti ed alle amministrazioni preposte alla verifica del rispetto della misura sanzionatoria applicata di attivare gli eventuali procedimenti di competenza conseguenti al mancato rispetto, da parte del destinatario, di quanto disposto dal presente provvedimento.

12A06811

